



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI CENTRI PER LA PRESA IN CARICO DEGLI AUTORI DI ATTI DI VIOLENZA DI GENERE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE CHE PER STATUTO RISULTINO ESSERE RIVOLTI IN MODO SPECIFICO ALLA RIABILITAZIONE DEGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2018, N. 48 (LEGGE DI STABILITÀ 2019) RECANTE "INTERVENTI RIVOLTI AGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE E NELLE RELAZIONI AFFETTIVE"**

### **Art. 1**

#### **(Finalità)**

1. L'Art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive" prevede tra l'altro che la Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri per la presa in carico degli autori di tali atti operanti sul territorio regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere e incoraggia la creazione di nuovi centri specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere promossi localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che dimostrino di avvalersi di personale qualificato e che possano dimostrare un'esperienza nel lavoro con gli autori di violenza. I centri antiviolenza possono avviare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori di atti di violenza di genere nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime al fine di assicurare la inderogabile separazione dei due percorsi ed escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima.

### **Art. 2**

#### **(Soggetti attuatori)**

1. Sulla base della Deliberazione GR n. 12/6 del 1 aprile 2021, approvata in via definitiva dalla Deliberazione GR n. n. 19/32 del 21 maggio 2021, che modifica la Delibera n. 51/34 del 2019, sono soggetti attuatori del presente intervento i Centri per la presa in carico degli autori di atti di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

violenza di genere operanti sul territorio regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere, di seguito denominati Centri.

### **Art. 3**

#### **(Oggetto e destinatari)**

1. Il presente Avviso ha come oggetto l'invito a presentare la manifestazione di interesse, in qualità di soggetti attuatori, per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del Centro, a garanzia della massima copertura territoriale delle attività, e alla realizzazione di interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive.

### **Art. 4**

#### **(Dotazione finanziaria)**

1. La selezione del soggetto attuatore di cui all'art. 2 è indirizzata ad un singolo soggetto per la realizzazione di un unico progetto che comprenda le attività di cui all'art. 6.
2. Per la realizzazione del progetto è stanziata la somma di € 50.000 per l'anno 2021 (missione 12-programma 04- titolo 1).

### **Art. 5**

#### **(Requisiti dei Centri)**

I Centri, a pena di esclusione, dovranno attestare:

- ✓ la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il personale necessario per l'esecuzione dei servizi forniti, calibrata sulla base della tipologia di violenza commessa, del set di servizi offerti e del percorso di presa in carico individuato;
- ✓ la disponibilità ad operare all'interno della Rete Territoriale dei Servizi in conformità delle indicazioni delle "Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive";
- ✓ il coordinamento e la rete con altri Centri in ambito nazionale, la condivisione dei data base (nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali) e una costante attività di aggiornamento e ricerca;
- ✓ la partecipazione a forme di valutazione, anche certificata, tra pari;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- ✓ la presenza di operatori con formazione ed esperienza almeno triennale nel territorio della Sardegna nel lavoro con gli uomini autori di violenza, attestata dal curriculum;
- ✓ la garanzia della presenza di operator\* di entrambi i sessi;
- ✓ la formazione degli operatori nell'area delle relazioni di aiuto e formazione specifica sulla violenza di genere, sui significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo e dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi accettati nelle relazioni tra i generi e sul trattamento degli autori di violenza attestata dal curriculum
- ✓ la garanzia della sicurezza, del supporto e dei diritti delle vittime, con inderogabile separatezza del percorso di recupero dell'autore di violenza e del percorso di supporto alla vittima;
- ✓ l'esclusione dell'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima;
- ✓ la gratuità del servizio ove prevista dalla legge;
- ✓ l'individuazione degli standard di qualità valutabili/misurabili;
- ✓ lo svolgimento delle attività secondo le linee guida nazionali ed europee;
- ✓ l'utilizzo di metodologie idonee a garantire prioritariamente la sicurezza di donne e minori;
- ✓ la disponibilità di spazi di ascolto dedicati agli autori di violenza che non siano fruibili dalle donne e dai minori vittime di violenza, al fine di garantirne la sicurezza;
- ✓ che gli interventi potranno essere di tipo psico-educativo, socio-educativo, relazionale e culturale e dovranno essere attuati da equipe multidisciplinari che potranno comprendere: psicologi, counselor, psicoterapeuti, sociologi, criminologi, in relazione al modello operativo di riferimento;
- ✓ la copertura territoriale degli interventi;
- ✓ l'inserimento nella rete territoriale regionale.

#### **Art. 6**

#### **(Contenuti del progetto)**

1. Il progetto, a pena di esclusione, dovrà essere redatto in coerenza con le Linee Guida di cui alla DGR n. 39/24 del 30.07.2020, almeno secondo il "modello base".
2. Il progetto dovrà essere finalizzato:
  - alla prevenzione dell'uso della violenza nelle relazioni di coppia e affettive e alle attività di presa in carico precoce.
  - Alla realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, sul territorio regionale, comprese le carceri.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- Alle attività di presa in carico degli autori di violenza di genere in condizioni di sicurezza, garantendo il supporto e i diritti delle vittime, al fine di assicurare la inderogabile separazione dei due percorsi ed escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima.
  - Laddove sussistano i presupposti, a conclusione del percorso di recupero del maltrattante, può essere valutato l'avvio di un percorso sulla genitorialità.
3. La proposta progettuale dovrà esplicitare la cornice di riferimento alla quale si ispirano i programmi di trattamento proposti.
4. Il progetto dovrà garantire le seguenti attività e servizi:
- a. accoglienza telefonica H24, gestita dagli operatori del Servizio attraverso i numeri dedicati;
  - b. attività di screening iniziale e attività iniziale, intermedia e finale di risk assessment almeno attraverso la somministrazione del test SARA; attività espletate direttamente dai centri nel modello Base o garantendo la propria collaborazione con la Psichiatria Forense nel Modello Avanzato;
  - c. colloqui individuali e di tipo motivazionale rivolti sia a nuovi soggetti che contatteranno il servizio, sia a coloro che sono già inseriti in un percorso; i colloqui saranno propedeutici all'inserimento nel percorso di gruppo;
  - d. presa in carico dell'autore di violenza e identificazione degli strumenti di monitoraggio in itinere ed ex-post dell'effettuazione del programma;
  - d bis) momenti formativi e di riflessione per informare e formare gli uomini maltrattanti al riconoscimento di tutti i tipi di violenze, al riconoscimento dei meccanismi di difesa, al riconoscimento dei retro pensieri che precedono un atto violento, fino ad arrivare a riconoscere il proprio agito violento. Un focus particolare si pone sull'impatto che la violenza (subita o assistita) ha sui figli;
  - e. attivazione di gruppi psico-educativi, di gruppi di follow-up e di gruppi di auto mutuo aiuto condotti da professionisti del servizio;
  - f. previsione, nell'ambito dei gruppi, di momenti formativi e di riflessione sulla gestione delle emozioni all'interno del rapporto di coppia e delle relazioni affettive, sulla consapevolezza dei compiti connessi al ruolo genitoriale e sui bisogni dei minori, sui danni della violenza assistita, sulle tecniche per migliorare l'assertività e conseguentemente il senso di autoefficacia. Il rapporto soggetto ospitato /personale potrà variare quindi da un minimo di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- 1 a 1 a un massimo da definire sulla base di casistiche selezionate e testate con comprovate evidenze scientifiche, da richiamarsi nella proposta progettuale;
- g. attività di supervisione dei casi;
  - h. una durata degli interventi non inferiore a 6 mesi, con sedute settimanali della durata di circa due ore ciascuna. Gli interventi sugli autori di violenza non dovranno essere svolti da operatori che abbiano in carico le vittime di violenza poiché questi, come da linee guida nazionali e internazionali, non appaiono idonei a svolgere al contempo programmi di trattamento sugli autori di violenza nelle relazioni intime e di prossimità;
  - i. attivazione di percorsi formativi specifici per operatori e operatrici dei Centri Trattamento su specifiche tematiche, tra le quali: gli aspetti culturali di costruzione dell'identità maschile, la gestione delle emozioni e della conflittualità all'interno delle relazioni affettive e di coppia, l'analisi della motivazione e la costruzione della motivazione al cambiamento; il lavoro all'interno della rete dei servizi;
  - j. momenti seminariali di interscambio professionale e di riflessione sulle metodologie ed approcci adottati.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse)**

1. La manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità, dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2 o da un proprio delegato, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il Modulo allegato al presente Avviso (All. 1).
2. Il firmatario della domanda è ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.
3. La manifestazione di interesse deve essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo [san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it), **entro il 15 settembre alle ore 12.00**.

#### **Art. 8**

##### **(Inammissibilità delle manifestazioni di interesse)**

1. La manifestazione di interesse è considerata inammissibile se:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- inviata oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
  - presentata da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 2.
2. L'inammissibilità della manifestazione di interesse è comunicata al soggetto istante.

#### **Art. 9**

##### **(Interventi e spese ammissibili)**

1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese riguardanti gli interventi di cui al presente Avviso, purché documentate e coerenti con le attività del progetto presentato.
2. La somma di cui all'art. 4, comma 2 del presente avviso potrà essere utilizzata per la copertura delle seguenti spese:
  - spese di personale: massimo 60%;
  - spese per affitto locali: massimo 10%;
  - spese per attività di comunicazione: massimo 5%;
  - altre spese dirette all'attuazione del progetto: massimo 25%.

#### **Art. 10**

##### **(Istruttoria e valutazione delle proposte)**

1. L'istruttoria delle proposte è compiuta, sulla base dei criteri riportati nella tabella 1, da una commissione composta da tre membri, di cui due funzionari/dirigenti regionali, e un operatore esperto da individuare in ambito universitario o in istituzioni nazionali o regionali, quali quelle indicate nella Deliberazione GR 39/24 del 2020, aventi esperienza nel settore di riferimento. La Commissione è nominata dal Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle politiche sociali.
2. L'attività di valutazione si conclude entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Il punteggio massimo attribuibile è di sessanta (60) punti.
4. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, è data precedenza al soggetto che ha conseguito il miglior punteggio con riferimento al Criterio b).

**TABELLA 1 Criteri di valutazione e punteggi**

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
a) chiarezza nella presentazione del progetto (ciascuno spazio contenuto nell'allegato 1 potrà essere modificato ma non potrà superare le due pagine. Il superamento delle due pagine, anche per uno solo degli spazi comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0)	5



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

b) completezza nella descrizione delle attività elencate all'art. 6, con indicazione del numero e delle qualifiche degli operatori individuati per ciascun percorso (premesso che le attività dovranno essere tutte previste, a pena di esclusione, il livello di completezza dei percorsi di cui all' art. 6 verrà valutato da 0 a 1,2 punti per percorso)	5
c) composizione delle equipe multidisciplinari: specificare numero e tipologia delle figure professionali in relazione al modello operativo scelto. Ciascuna figura deve possedere un'esperienza nello specifico settore almeno triennale, attestata dal curriculum.	5
d) grado di copertura del territorio (la copertura è valutata nella misura di 2 punti per ciascuna area corrispondente ai Comuni afferenti alle 8 ex Province - ASL)	16
e) presenza di un'analisi di valutazione dei rischi (il punteggio sarà pari a uno in caso di attività di analisi blandamente strutturate e varierà da 1 a 5 punti in ragione della coerenza e della completezza del documento)	4
f) presenza di indicatori chiari e misurabili di output e di outcome (premesso che al Centro aggiudicatario verranno comunque applicati gli indicatori di cui alle Linee Guida della DGR n. 39/24 del 30.07.2020, il punteggio sarà pari a zero in caso di assenza del sistema di indicatori e varierà da 0 a 5 punti in ragione della loro chiarezza e misurabilità)	5
g) efficacia del sistema di monitoraggio	5
h) numero dei beneficiari coinvolti (0,50 punti per ogni beneficiario fino a un massimo di 5 punti)	5
i) sottoscrizione protocolli di rete, che comprovano l'operatività del centro con sede nel territorio della Regione	10
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>

**Art. 11**

**(Modalità di erogazione del contributo)**

1. Le risorse verranno assegnate in seguito all'adozione della determinazione di individuazione del soggetto vincitore dell'avviso da parte del servizio competente della Direzione generale delle Politiche Sociali.
2. A seguito della comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, il soggetto beneficiario procede ad inviare via PEC una comunicazione di accettazione del finanziamento riconosciuto, indicando la data di avvio delle attività.
3. L'amministrazione regionale procede ad assumere il relativo impegno di spesa sul bilancio regionale a favore del beneficiario ed alla relativa erogazione secondo la seguente modalità:
  - una quota, a titolo di anticipazione, pari al 70% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata per un importo pari all'anticipazione richiesta, maggiorato della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE**  
**ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente, per l'intero periodo di validità della garanzia. La fidejussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazione inserite nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
- intermediari finanziari abilitati, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi agli adempimenti previsti dall'Avviso e/o non siano riconosciute, in tutto o in parte, le spese esposte nel rendiconto finale, la Regione provvede al recupero delle somme non dovute anche attraverso l'escussione della garanzia fidejussoria.

La fidejussione è estinta a seguito di apposita autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Dirigente del Servizio successivamente al versamento del saldo spettante a fronte dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'operazione.

- Il saldo pari al 30% del contributo concesso. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di richiesta di erogazione del saldo, di relazione e rendicontazione finale da effettuarsi entro marzo dell'anno successivo a quello di aggiudicazione del finanziamento e / o di avvio delle attività, e a seguito del controllo con esito positivo sulle stesse.

## **Art. 12**

### **(Modalità di rendicontazione)**

1. La rendicontazione, da trasmettere al Servizio delle Politiche per la Famiglia della Direzione Generale delle Politiche Sociali entro tre mesi dall'anno successivo a quello di riferimento consiste:

- nella presentazione di una relazione sintetica sull'attività svolta;
- nella presentazione dell'un elenco delle spese sostenute distinte nei 4 gruppi di cui all'art. 9.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

2. Il Centro beneficiario dovrà inoltre trasmettere, al Servizio delle Politiche per la Famiglia e l'inclusione sociale, nonché agli altri servizi territoriali coinvolti, un report a cadenza trimestrale sull'andamento del progetto.

3. La modulistica per la rendicontazione verrà successivamente trasmessa dal competente Servizio della Direzione generale delle Politiche sociali.

### **Art. 13**

#### **(Controlli)**

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche sociali si riserva di effettuare verifiche sull'efficacia degli interventi e controlli a campione sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione del progetto.

### **Art. 14**

#### **(Revoche)**

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti beneficiari non realizzino gli interventi nei termini previsti nell'avviso;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di presentazione del progetto, anche in termini di durata temporale, senza avere concordato le modifiche con la Regione.

### **Art. 15**

#### **(Informativa per il trattamento dei dati personali)**

1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati informa ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.

##### **1. Oggetto del Trattamento**

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", comunicati in occasione della gestione del procedimento finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive come descritto in premessa.

##### **2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento**

I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, necessaria la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE**  
**ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il presente avviso sono contenuti nell'apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative all'avviso pubblico.

### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in house Sardegna IT.

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

### 4. Accesso ai dati

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

### 5. Comunicazione dei dati

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

### 6. Trasferimento dati



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

#### 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte Dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.

#### 8. Diritti dell'interessato

Gli interessati godono dei diritti di cui all' art.15 GDPR e precisamente:

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di Reclamo all'Autorità Garante.

#### 9. Modalità di esercizio dei diritti

E' possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:

- una raccomandata a/r a Presidente Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (09123), viale Trento 69;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- una PEC all'indirizzo: presidenza@pec.regione.sardegna.it;
- una raccomandata a/r a Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, Cagliari (09123)  
Viale Trieste, 186;
- una PEC all'indirizzo: rpd@pec.regione.sardegna.it.

#### **Art. 16**

##### **(Informazioni e Responsabile del Procedimento)**

1. Il presente Avviso e la documentazione allegata sono reperibili sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), <http://www.sardegna sociale.it> nell'apposita pagina web dedicata all'Avviso.
2. Le informazioni e le richieste di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it).
3. Alle richieste di chiarimento è data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), nella pagina relativa all'Avviso pubblico in oggetto.
4. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni ai concorrenti le risposte ai quesiti presentati sono fornite fino al terzo giorno precedente la data di scadenza.
5. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Deiana, Dirigente del Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale.

#### **Art. 17**

##### **(Accesso ai documenti)**

1. Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso il Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali, via Roma 253, Cagliari.
2. Il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l'istanza di accesso può essere presentata dagli interessati, ovvero da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso.
3. Il diritto di accesso civico consiste nel diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tale diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione Sardegna, al seguente indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/accessocivico/>

#### **Art. 18**

##### **(Ricorsi)**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

1. Le determinazioni adottate dal Dirigente in relazione al presente Avviso possono essere impugnate mediante:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), o comunque dalla conoscenza del suo contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all'organo gerarchicamente superiore all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il termine di trenta (30) giorni;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del Processo Amministrativo - CPA), entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve infatti essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta (60) giorni;
- azione innanzi al Giudice Ordinario entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

#### **Art. 19**

##### **(Indicazione del foro competente)**

1. Per le controversie che dovessero insorgere è eletto quale foro competente quello di Cagliari.

#### **Art. 20**

##### **(Base giuridica di riferimento)**

1. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014.
2. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.
3. Intesa (stipulata ai sensi del comma 6, art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 - Rep. Atti 146/CU- ) relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

4. Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla “costruzione di politiche pubbliche, attraverso l’adozione di misure multilivello [...] che permettano l’individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.
5. Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 (della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità), approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017, che disciplina, per un triennio, le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione.
6. Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”.
7. Legge 19 luglio 2019, n. 69 (*Codice Rosso*).
8. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante “ Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
9. Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, recante “ Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza”.
10. Legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, recante “Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l’istituzione di Centri antiviolenza e Case di accoglienza per le donne vittime di violenza)”.
11. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, Legge di stabilità 2019, art. 9.
12. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/20 del 29.11.2019 concernente "Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione preliminare".
13. Deliberazione della Giunta regionale n. 51/34 del 18.12.2019 concernente " Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 9 recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Linee guida. Approvazione definitiva".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

14. Deliberazione della Giunta regionale n. 39/24 del 30.07.2020 concernente "Linee guida per la costituzione e il funzionamento della rete pubblica territoriale nonché il processo di presa in carico dei beneficiari degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive".
15. Deliberazione della Giunta regionale n. 19/32 del 21 maggio 2021, concernente " Articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) recante "Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive". Modifica Delib.G.R. n. 51/34 del 18 dicembre 2019. Approvazione definitiva".
16. Deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 30 settembre 2020, "Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere e modalità di rendicontazione dei contributi concessi per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Approvazione definitiva".